

Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.	1
ART. 1 - OGGETTO		1
ART. 2 - DEFINIZIONI		1
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO		1
ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ		2
ART. 5 - ATTIVITA' SVOLTA PRESSO CENTRI DI ASSISTENZA PER ANZIANI ED ALTRI LUOGHI DI RICOVERO		3
ART. 6 - ATTIVITA' SVOLTA PRESSO NEGOZI DI ESTETISTA		3
ART. 7 - VENDITA PRODOTTI COSMETICI		3
ART. 8 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE		3
ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE		4
CAPO II – NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	PAG.	5
ART. 10 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE		5
ART. 11 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE		6
ART. 12 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE		6
ART. 13 - ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI		6
ART. 14 - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE		6
ART. 15 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE		7
ART. 16 - VENDITA DELL'ESERCIZIO		8
ART. 17 - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO		8
ART. 18 - MODIFICHE AI LOCALI		8
ART. 19 - DISTANZE MINIME		8
ART. 20 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'		8
CAPO III – NORME IGIENICO-SANITARIE	PAG.	9
ART. 21 - ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI		9
ART. 22 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI		9
ART. 23 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ATTREZZATURE		9
ART. 24 - CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE		10
ART. 25 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ		10
CAPO IV – ORARI E TARIFFE.....	PAG.	11
ART. 26 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA		11
ART. 27 - TARIFFE		11
CAPO V – CONTROLLO E SANZIONI	PAG.	12
ART. 28 - VIGILANZA		12
ART. 29 - SANZIONI		12
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	PAG.	13
ART. 30 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA		13
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE		13
ART. 32 - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE		13

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. L'attività di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio comunale, con le forme fissate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e, inoltre, dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, centri abbronzanti, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

(Definizioni)

1. L'attività di acconciatore comprende:
 - a) il taglio della barba e i servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione;
 - b) il taglio dei capelli;
 - c) l'esecuzione di acconciature;
 - d) la colorazione e la decolorazione dei capelli;
 - e) l'applicazione di parrucche;
 - f) ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

Articolo 3

(Autorizzazione amministrativa all'esercizio)

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta. Contro i provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di legge.
3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti sanitari dei locali, e del possesso di apposita qualificazione professionale ai sensi dell'art. 2 lett. c) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
4. L'autorizzazione ha carattere permanente, non è previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

5. Un'impresa individuale non può essere titolare di più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
6. Ad un'impresa societaria, avente i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, il numero delle autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
7. Ad un'impresa societaria, non avente i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, possono essere rilasciate autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione rilasciata sarà indicato il nome della persona incaricata nella direzione dell'azienda.

Articolo 4

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, può avvenire in forma di impresa individuale o di società.
2. Le imprese esercenti tale attività nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, sono tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane.
3. In caso di esercizio dell'attività in forma societaria, i soci, i dipendenti, i collaboratori che esercitano professionalmente l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna devono essere in possesso di qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 2 lett. c) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142. In caso contrario, il legale rappresentante della società dovrà nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti necessari.
4. L'attività di acconciatore, non può essere svolta in forma ambulante o di posteggio.
5. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi della collaborazione di familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
6. I locali in cui è svolta l'attività devono risultare conformi alla normativa urbanistica, edilizia, tecnica ed igienico sanitaria ed alle disposizioni del presente regolamento.
7. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se l'attività è svolta a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro.
8. L'attività di acconciatore può essere esercitata presso apposita sede designata dal committente (presso palestre, clubs, profumerie, alberghi e simili che commissionino al titolare dell'autorizzazione prestazioni da erogarsi alla propria clientela) in locali dotati dei requisiti previsti dal presente regolamento o presso il domicilio dell'esercente, previa presentazione al competente ufficio comunale di un apposito certificato sanitario attestante la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa. In tale caso, i locali stessi devono essere nettamente separati dall'alloggio per mezzo di una porta da tenersi chiusa e devono avere un'adeguata sala d'attesa. E' da considerare condizione ottimale l'esistenza di una doppia entrata; in mancanza, l'accesso dall'esterno alla sala d'attesa e al locale di lavorazione dovrà essere necessariamente diretto, cioè senza attraversamento di vani d'abitazione.

9. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

Articolo 5

(Attività svolta presso centri di assistenza per anziani ed altri luoghi di ricovero)

1. E' consentito l'esercizio dell'attività presso centri di assistenza per anziani e altri luoghi di ricovero secondo modalità e criteri che verranno stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità comunale competente.

Articolo 6

(Attività svolta presso negozi di estetista)

1. L'attività di acconciatore può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista, in forma di imprese esercitate nella medesima sede oppure mediante una delle forme di società di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. I locali adibiti all'attività di acconciatore devono essere separati da quelli destinati all'attività di estetista.

Articolo 7

(Vendita di prodotti cosmetici)

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso e, comunque, solo prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di acconciatore a condizione che si adeguino ai requisiti e alle modalità di esercizio indicati nel presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso di qualificazione professionale.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2, non hanno l'obbligo dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane.

Articolo 8

(Commissione consultiva comunale)

1. E' istituita una commissione consultiva per la disciplina delle attività di acconciatore.
2. La commissione dura in carica fino alla decadenza dell'organo che l'ha nominata ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Essa è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
 - b) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - c) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - d) dall'Ufficiale Sanitario;
 - e) dal Comandante della Polizia Municipale oppure dall'agente di Polizia Municipale più anziano;
 - f) da un rappresentante della Commissione Regionale per l'Artigianato o da un suo delegato;
- Funge da segretario della commissione un impiegato dell'Ufficio Commercio comunale.
4. Qualora non siano designati i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, è facoltà dell'amministrazione comunale procedere, comunque, alla nomina della commissione comunale.
5. La commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:
- a) la redazione del regolamento e sue modifiche;
 - b) le domande di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
 - c) l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni.

Articolo 9

(Funzionamento della Commissione consultiva comunale)

1. Le riunioni della Commissione hanno validità quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
2. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 8, comma 3, il Comune provvede alla loro sostituzione.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 10

(Richiesta dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per l'attività di acconciatore, deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente marca da bollo, indirizzata al competente ufficio comunale.
2. Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa societaria, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.
3. Nel caso di società artigiana, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
4. Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
5. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) estremi della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza di soci o del direttore, nel caso di società non artigiana per l'attività che intende svolgere;
 - d) precisa ubicazione dei locali ove intende esercitare l'attività (via, numero civico e piano);
 - e) se l'attività sarà svolta presso il proprio domicilio oppure presso quello del cliente o presso enti, associazioni, istituti od uffici. Qualora venga svolta nel domicilio del richiedente l'autorizzazione, questi dovrà consentire gli opportuni controlli da parte del responsabile sanitario del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.
6. Alla domanda di autorizzazione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) documentazione attestante la data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dichiarazione relativa alla data dalla quale inizia il trasferimento o l'apertura;
 - b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto della società con gli estremi di registrazione e di deposito;
 - c) certificazione sanitaria del personale addetto;
 - d) elenco delle attrezzature;
 - e) certificazione attestante i requisiti di sicurezza statica dei locali, nel caso in cui gli stessi non si trovino al piano terreno.
7. La mancata presentazione della suddetta documentazione, salvo giustificati motivi da comunicarsi preventivamente ai competenti uffici comunali, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la stessa è stata richiesta, comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.
8. Possono essere concentrate più autorizzazioni in uno stesso locale o in locali comunicanti fatto salvo il rispetto delle disposizioni urbanistiche, tecniche, edilizie ed igienico-sanitarie. I rispettivi titolari conservano le distinte titolarità.

Articolo 11

(Contenuti dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
2. L'attività di acconciatore, può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme societarie previste dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Articolo 12

(Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:
 - a) del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;
 - b) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, dell'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese;
 - c) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici utilizzati secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
 - d) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando ritratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
 - e) della certificazione sanitaria del personale addetto;
 - f) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali, nel caso in cui gli stessi non si trovino al piano terreno.
 - g) della planimetria dei locali dove si intende svolgere l'attività;
 - h) di ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti ritenuta necessaria ai fini istruttori.

Articolo 13

(Organi competenti per gli accertamenti)

1. Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:
 - a) degli organi del Comune per quanto riguarda le lettere a) - b) - f) - g) e h);
 - b) degli organi sanitari per quanto riguarda le lettere c) - d) ed e).

Articolo 14

(Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora il concessionario non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento ed alle altre disposizioni vigenti in materia. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'autorizzazione è revocata.
2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o il richiedente non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 10, comma 7;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ai 60 giorni.
3. L'ufficio comunale competente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
 4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.
 5. L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato, dal competente organo comunale di controllo, che l'esercizio effettua, con continuità, interruzioni giornaliere dell'attività, in caso di recidiva la stessa viene revocata;
 6. L'autorizzazione viene, inoltre, sospesa qualora vengano accertate altre irregolarità relative alla condotta assunta nell'esercizio dell'attività in questione e che siano sanzionabili ai sensi delle leggi civili e penali vigenti.

Articolo 15

(Invalidità, morte, interdizione o inabilità del titolare dell'autorizzazione)

1. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi potranno trasferire l'autorizzazione, presentando apposita domanda in competente marca da bollo, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.
2. In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione sarà revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
3. Il subentrante in caso di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di anni 1, computato dalla data di acquisizione del titolo, oppure di continuare l'attività a titolo provvisorio per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo, sempreché il subentrante dimostri di avere alle proprie dipendenze personale in possesso della qualificazione professionale. Trascorso tale periodo il subentrante può comunicare la sospensione dell'attività per i successivi 6 mesi, trascorsi i quali se non sono intervenuti subingressi o conseguimenti di qualificazione professionale, l'amministrazione comunale procede alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 16

(Vendita dell'esercizio)

1. Colui che subentra per atto tra vivi in un'attività esistente e regolarmente autorizzata dovrà essere in possesso della qualificazione professionale e dovrà ottenere dal competente ufficio comunale una nuova autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione per subingresso, in competente marca da bollo, dovrà essere allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, registrato e depositato.

Articolo 17

(Trasferimento dell'esercizio)

1. Le imprese che intendono trasferire il loro esercizio da una località all'altra nell'ambito del territorio comunale saranno tenute, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, a presentare apposita domanda, in competente marca da bollo, al competente ufficio comunale.
2. E' data priorità alle domande di trasferimento nei confronti delle domande relative a richiesta di apertura di nuovo esercizio.
3. L'autorizzazione al trasferimento è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.

Articolo 18

(Modifiche ai locali)

1. Nei casi di modifica dei locali consistenti in ampliamenti o in ristrutturazioni degli stessi, il titolare è tenuto a comunicare preventivamente la modifica all'amministrazione comunale.
2. Le modifiche di cui al precedente comma, non sono soggette ad autorizzazione amministrativa ma a seconda dei casi a concessione o autorizzazione edilizia o al rilascio di un nuovo nulla osta sanitario.
3. Ogni modifica sostanziale delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere comunicata preventivamente al competente servizio comunale, che provvederà a notificare la variazione all'ufficiale sanitario componente la commissione consultiva di cui al precedente articolo 8.

Articolo 19

(Distanze minime)

1. L'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi può essere rilasciata a prescindere dalla distanza tra l'esercizio di cui si richiede l'apertura e/o il trasferimento ed esercizi preesistenti.

Articolo 20

(Cessazione dell'attività)

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare ha l'obbligo di inoltrare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa, restituendo contestualmente l'autorizzazione in originale.

CAPO III

NORME IGIENICO-SANITARIE

Articolo 21

(Accertamenti igienico-sanitari)

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio è di competenza della preposta autorità sanitaria.
2. Il nulla-osta sanitario è necessario oltre che per l'apertura di nuovi esercizi anche per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

Articolo 22

(Condizioni igienico-sanitarie dei locali)

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare, i locali dovranno essere dotati di bagno munito di lavabo con comando a pedale e di anti-bagno.
2. Per i locali che non si trovino al piano terreno, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento effettuato da un tecnico del Comune, del possesso da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.
3. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio comunale, sentito il responsabile sanitario del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

Articolo 23

(Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature)

1. Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acconciatore dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) gli asciugamani, gli accappatoi, i poggiatesta dei sedili e le coperture dei lettini di estetista dovranno essere puliti e sostituiti per ogni persona;
 - b) gli strumenti e le suppellettili dovranno essere tenuti con la più scrupolosa pulizia, procedendo, per gli strumenti che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, alla disinfezione mediante l'utilizzo di idoneo sterilizzatore;
 - c) è vietato servirsi del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. Dovranno essere utilizzati esclusivamente polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi dopo l'uso;
 - d) è vietato, durante la rasatura togliere dal rasoio la saponata con materiale che non offra la massima garanzia di igiene. Dovranno essere utilizzati, esclusivamente, rasoi monouso.

Articolo 24

(Controllo sanitario del personale)

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di acconciatore non può essere assunto in servizio o svolgere comunque la sua opera se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale Sanitario o l'autorità sanitaria competente ne abbia accertato e certificato l'idoneità fisica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 25

(Norme igieniche per l'esercizio dell'attività)

1. Tutti gli addetti ai servizi dell'attività di acconciatore hanno l'obbligo di indossare apposito camice o giacca di colore molto chiaro e perfettamente pulito, idonei a coprire i capi di vestiario sino all'altezza del campo di lavoro.
2. E' fatto altresì obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti non deve superare i limiti previsti dalla legislazione in materia di prodotti cosmetici.
3. Per quanto riguarda l'utilizzo di cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui al precedente comma 2, il locale dovrà essere dotato di una idonea aspirazione forzata.

CAPO IV

ORARI E TARIFFE

Articolo 26

(Orari di apertura e chiusura e calendario dei giorni di apertura)

1. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle 07,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti il titolare dell'esercizio può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura.
2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato, e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.
4. L'inosservanza delle norme sopra stabilite, sarà punita ai sensi del successivo articolo 29.

Articolo 27

(Tariffe)

1. E' fatto obbligo al titolare di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni professionali praticate, nonché le tariffe applicate per l'erogazione delle prestazioni medesime.

CAPO V

CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 28

(Vigilanza)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica possono accedere nei locali in cui si svolge l'attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per gli opportuni controlli.
2. L'autorizzazione dovrà essere esibita su richiesta degli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica nonché di quelli preposti al controllo sanitario.

Articolo 29

(Sanzioni)

1. La violazione delle norme di cui al presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come integrato dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, nel rispetto del minimo edittale, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

(Provvedimenti d'urgenza)

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 29, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dall'Autorità comunale competente provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Articolo 31

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

Articolo 32

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore, previo parere della commissione comunale consultiva di cui al precedente articolo 8.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.
3. Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.